

Archivio selezionato:

Autorità: Regio Decreto Legge - 11/10/1934, n. 1948

Gazzetta uff.: 10/12/1934, n. 289

Testo vigente

Epigrafe

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. 1948 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 10 dicembre, n. 289). - Decreto convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911. - Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato (1).

(1) Decreto abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

DECRETO [parte 1 di 2]

(Omissis)

ARTICOLO N.1

Art. 1.

[Sono approvate le nuove "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" nel testo allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.2

Art. 2.

[Le nuove "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" entreranno in vigore dal 1° gennaio 1935.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere

dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.3

Art. 3.

[Gli aumenti di carattere generale dei prezzi delle suddette tariffe sono approvate con decreto reale, su proposta del ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni, ed in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri.] (1)

[Le norme e condizioni di nuove tariffe per i trasporti delle persone, le modificazioni alle condizioni dei trasporti stessi, in quanto apportino aggravio al pubblico o diminuzione di introito; gli aumenti e le riduzioni di tariffa, in quanto non abbiano carattere generale, ed i prezzi speciali di concorrenza, di durata illimitata, sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.] (1)

Sono approvate dal Ministro dei trasporti e della navigazione:

a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico o diminuzione di introito;

[b) le facilitazioni temporanee, da accordarsi con provvedimento di volta in volta, riguardanti biglietti a prezzo ridotto per determinati periodi stagionali o per determinate regioni; quelle per esposizioni, fiere, mostre, congressi, gare, feste, convegni, pellegrinaggi e simili;] (2)

[c) le facilitazioni per trasporti isolati o collettivi e per una volta tanto;] (2)

[d) le facilitazioni di abbonamento a favore di amministrazioni pubbliche od enti d'interesse pubblico, richieste per conto delle amministrazioni stesse;] (2)

e) i prezzi speciali di concorrenza per periodi di durata temporanea.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge. (3).

(1) Comma abrogato dalla legge 22 dicembre 1948, n. 1456.

(2) Lettera abrogata dall'art. 3, D.L.gs. del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 164.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

TESTO DELLA TARIFFA [Parte 2 di 2]

CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE

CAPO I

Disposizioni generali.

ARTICOLO N.1

Obblighi dell'amministrazione.

[§ 1. Obbligo del trasporto. - L'amministrazione delle ferrovie dello Stato eseguisce sulle linee da essa esercitate, alle condizioni ed ai prezzi in vigore, i trasporti delle persone dei quali sia richiesta, quando vi possa dar corso coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili e quando non ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore.

§ 2. Pubblicazione delle condizioni e tariffe. - L'amministrazione ferroviaria pubblica e tiene a disposizione nelle stazioni, per la consultazione, gli orari, le tariffe, i bollettini, i manifesti ed i regolamenti che interessano il pubblico.

§ 3. Obbligatorietà delle tariffe e correzioni degli errori. - Le presenti condizioni e tariffe devono essere strettamente applicate in ogni loro parte; qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto e qualunque errore nella applicazione delle tariffe o nel calcolo delle tasse di trasporto e dei diritti accessori, sia a danno del pubblico, sia a danno dell'amministrazione, dà diritto a correzione.

Le eccedenze di tassa che siano constatate dall'amministrazione e superino lire due per biglietto sono portate d'ufficio a conoscenza dell'interessato nei limiti del praticamente possibile e pagate al più presto.

§ 4. Concessioni particolari. - Il trasporto delle persone effettuato in base alle concessioni speciali, od eccezionali, stabilite dalle leggi relative, è regolato dalle presenti condizioni generali in quanto non sia diversamente disposto nei singoli casi.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato può accordare ribassi di tariffa purchè ciò abbia luogo in eguale misura per chiunque ne faccia richiesta, le offra eguali condizioni e si trovi in parità di circostanze.

Può pure accordare facilitazione di altro genere; ma non è obbligata, anche a parità di condizioni e di circostanze, ad estendere tali facilitazioni a tutti i richiedenti quando vi si oppongano le esigenze del servizio.

§ 5. Applicazione delle tariffe. - A ciascun trasporto si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa che gli compete; per quanto non è ivi contemplato si fa ricorso alle condizioni generali.]
(1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.2

Obblighi di chi si serve della ferrovia.

[Chi si serve della ferrovia deve:

a) osservare tutte le prescrizioni relative all'esercizio ed all'uso della medesima e quelle che apportino impedimenti, restrizioni o condizioni speciali nell'eseguimento dei trasporti, ed uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti del personale che vi è addetto, nonché alle leggi; ai decreti ed ai regolamenti del regno in materia di polizia, dogana, sanità e simili;

b) usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità della sua persona e delle persone che sono sotto la sua custodia;

c) astenersi dal discendere dal treno in caso di fermate in stazioni non risultanti dall'orario ufficiale, o di fermate fuori di stazione, e discenderne soltanto se il personale di servizio lo autorizzi, e dal lato che questo indicherà, tenendosi discosto dal treno durante la fermata e risalendovi non appena invitato dal personale;

d) curare che, soprattutto nelle stazioni di diramazione, non gli accada di rimanere o di prendere posto in un treno pel quale il suo biglietto non sia valido;

e) pagare agli agenti incaricati delle riscossioni le somme da essi richieste per tasse, soprattasse, penalità ed ogni altro diritto dipendente dal trasporto, salva la ripetizione di quanto risultasse non dovuto;

f) risarcire - senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore - tutti i danni che cagiona all'amministrazione ed al suo personale; e se i danni sono arrecati a cose per la cui sostituzione o riparazione la ferrovia abbia stabilita una tariffa, pagare l'indennità in base ai prezzi della tariffa stessa.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.3

Modo di esecuzione dei trasporti.

[§ 1. Treni. - I treni con i quali si effettua il trasporto delle persone sono indicati negli orari. Questi indicano le ore di arrivo e di partenza dei treni e sono regolati secondo il tempo medio dell'Europa Centrale. Indicano ancora la categoria, il numero, la percorrenza, le fermate, la destinazione dei treni, le classi e le stazioni per cui fanno servizio e tutte le altre norme ed avvertenze necessarie.

La categoria di treni è stabilita dall'amministrazione, in relazione al servizio che essi sono chiamati a disimpegnare. A seconda di tale servizio viene assegnata la velocità tenuto conto del sistema di trazione, del tracciato della linea e delle altre speciali esigenze del servizio in genere.

§ 2. Limitazioni. - Con gli orari, possono essere stabilite particolari limitazioni per determinati treni e linee.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

ARTICOLO N.4

Stazioni e recinti ferroviari; sale d'aspetto e caffè; carrozze e treni; divieto di fumare; reclami contro il servizio delle ferrovie.

[§ 1. Stazioni e recinti ferroviari. -E' proibito alle persone estranee al servizio della ferrovia di introdursi, senza permesso, nel recinto e nelle dipendenze delle stazioni, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore.

Per l'ingresso nelle stazioni occorre essere muniti di biglietto di viaggio o di biglietto d'entrata.

I biglietti d'entrata sono valevoli solamente per accedere alle sale di aspetto ed ai marciapiedi interni delle stazioni. Essi sono valevoli per la sola giornata d'acquisto e fino a tutta l'ora successiva a quella durante la quale avviene l'ingresso.

I ragazzi debbono essere accompagnati da persona adulta e, se di età inferiore ai quattro anni, sono esenti dal pagamento del biglietto di entrata.

Il prezzo, le norme e condizioni d'uso del biglietto di entrata sono notificati al pubblico a norma del § 2 dell'art. 1°. Il biglietto di entrata non è rimborsabile. Chi è trovato sprovvisto del biglietto di entrata è assoggettato ad una penalità di lire 2, senza applicazione del diritto di cui all'art. 8, § 10.

L'amministrazione ha facoltà di sospendere l'entrata nelle stazioni per le persone che non debbono viaggiare.

Ai conduttori e commessi d'albergo, in divisa, nonché alle persone indicate nell'art. 6, anche se muniti di biglietto di entrata, è inibito l'ingresso nelle stazioni. I trasgressori vengono allontanati; il biglietto viene loro ritirato e dichiarato nullo.

E' vietato ai possessori di biglietto d'entrata di introdursi per qualsiasi ragione nelle carrozze dei treni. I contravventori sono assoggettati al pagamento di una penalità di lire cinque.

E' vietato di incaricarsi, a scopo di lucro, del trasporto del bagaglio dei viaggiatori, come di dare molestia agli stessi annunciandosi commessi di alberghi o di ditte, col distribuire avvisi e con l'offrire in vendita oggetti di qualunque specie. Ai contravventori si applicano le stesse disposizioni sopra stabilite per i conduttori e commessi d'albergo in divisa.

Chi è ammesso nell'interno delle stazioni deve uniformarsi alle avvertenze ed agli inviti del personale ferroviario, usare la dovuta prudenza e provvedere alla incolumità propria e delle persone che sono sotto la sua custodia. In caso contrario l'amministrazione non risponde dei danni cagionati dalle operazioni, qualunque esse siano, che si svolgono per il proprio servizio nell'interno delle stazioni.

§ 2. Sale d'aspetto e caffè. - Le sale d'aspetto sono di regola aperte soltanto al momento in cui comincia la distribuzione dei biglietti ed i viaggiatori per entrarvi debbono essere muniti di biglietto. Debbono però essere sempre aperte - negli intervalli fra i treni coincidenti a distanza non maggiore di tre ore - per i viaggiatori che debbono cambiare treno.

Nei caffè delle stazioni deve essere esposta una tabella indicante i prezzi dei generi in vendita.

Per i reclami contro l'esazione di prezzi superiori a quelli indicati in dette tabelle ed in generale contro il servizio dei caffè vale quanto è detto al § 5 del presente articolo.

§ 3. Carrozze e treni - Prenotazione dei posti. - Il viaggiatore può prendere posto nei

comportamenti disponibili delle carrozze componenti il treno, secondo la classe del biglietto di cui egli deve essere munito.

Per le persone già provviste di biglietto di viaggio, l'amministrazione ammette, alle condizioni e per i treni indicati nell'orario, la prenotazione dei posti nelle carrozze e provvede a contrassegnare i posti stessi.

Per la prenotazione è dovuto il pagamento delle tasse indicate nell'allegato n. 1, le quali non sono rimborsabili. Il viaggiatore deve esibire il biglietto di viaggio e designare la stazione dove è diretto (1).

Il viaggiatore che, in partenza o durante il viaggio, abbandona precariamente il suo posto ha diritto di rioccuparlo quando all'uopo vi abbia lasciato un oggetto qualunque. I contrassegni di cui al secondo capoverso del presente paragrafo hanno valore di segna-posto anche durante il viaggio e fino alla stazione terminale indicatavi.

Per le cose che il viaggiatore può portare seco nelle carrozze e nei treni valgono le vigenti "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato". L'amministrazione può, per determinate tariffe o treni, apportare variazioni al peso ed alle specie delle cose anzidette.

§ 4. Divieto di fumare. - Non è permesso di fumare nelle sale di aspetto e nei compartimenti che non siano a tale uso destinati, ammenochè tutti i viaggiatori non diano il loro consenso.

L'amministrazione non è tenuta a mettere a disposizione dei fumatori un numero di compartimenti maggiore di quello a tal uopo esistente nel treno; anzi può estendere a tali compartimenti il divieto di fumare quando, per insufficienza di posti, vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto il fumo del tabacco.

§ 5. Reclami contro il servizio delle ferrovie. - In tutte le stazioni è messa a disposizione del pubblico un libro per i reclami contro il servizio della ferrovia.

I reclami devono essere rivolti al capo compartimentale od al capo delegazione.

Nei casi di divergenza fra il pubblico e il personale delle stazioni o dei treni decide il capo stazione.] (2).

(1) A norma dell'articolo 1 del D.M. 1° ottobre 1946, le tasse di prenotazione di posti nelle carrozze, previste dal presente comma, vengono stabilite in L. 50 per tutte e tre le classi di viaggio, comprensive dell'aumento previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

CAPO II

Del contratto di trasporto.

ARTICOLO N.5

Ammissione al trasporto. Biglietto.

[§ 1. Ammissione al trasporto. - Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve munirsi di apposito biglietto, emesso dall'amministrazione. L'amministrazione dei viaggiatori nei treni è limitata al numero dei posti disponibili.

§ 2. Distribuzione dei biglietti. - Di regola la distribuzione dei biglietti comincia quaranta minuti prima della partenza del treno nelle stazioni principali e venti minuti prima nelle secondarie, e cessa cinque minuti prima della partenza del treno nelle stazioni principali o capolinea e nelle altre al segnale d'arrivo del treno.

E' in facoltà dell'amministrazione di stabilire, in determinati casi o per alcune specie di biglietti, che la richiesta pel rilascio del biglietto sia avanzata in anticipo o sia subordinata all'adempimento di particolari formalità da parte del viaggiatore.

Per agevolare al pubblico l'acquisto dei biglietti, specialmente di quelli internazionali, l'amministrazione può anticipare la vendita nelle stazioni o renderla permanente, ed autorizzarla in altri uffici, in esercizi e stabilimenti pubblici o privati, e nei grandi alberghi.

§ 3. Contenuto del biglietto. - Sul biglietto si debbono indicare:

- a) la stazione di partenza e quella di arrivo;
- b) la via per la quale il biglietto è rilasciato quando non sia la più breve;
- c) la classe e, quando sia necessaria, la categoria del treno;
- d) il giorno di distribuzione;
- e) la durata della validità, per i biglietti di percorrenza superiore ai 200 km.;
- f) il prezzo;
- g) il nome e cognome del viaggiatore, quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono che il biglietto sia nominativo e non richiedono l'esibizione d'un documento o tessera che indichi la persona che deve viaggiare.

Nel caso di biglietto nominativo collettivo sul quale non vi sia spazio per inserire le indicazioni di cui al comma g , queste sono contenute in un elenco che i viaggiatori debbono a loro cura compilare. Tale elenco, vidimato dalla stazione che emette il biglietto collettivo, forma parte integrante di questo.

I biglietti riuniti sotto copertina dalle agenzie o dagli uffici a ciò autorizzati costituiscono ciascuno un documento distinto di trasporto.

§ 4. Validità e fermate. - Le tariffe determinano il periodo di validità del biglietto. Tale periodo si computa da una mezzanotte all'altra e comprende il giorno di distribuzione il quale deve essere considerato come primo giorno intero di validità.

Le tariffe determinano se ed a quali condizioni il viaggiatore possa fermarsi nelle stazioni intermedie del percorso durante la validità del biglietto. Non sono considerate come fermate intermedie le soste rese necessarie dalla coincidenza dei treni e dalla combinazione degli orari, purchè il viaggiatore riparta col primo treno utilizzabile.

Quando non sia diversamente disposto dalle condizioni di applicazione delle singole tariffe, le fermate intermedie, per viaggi che si effettuano con biglietto collettivo, sono consentite soltanto se fatte da tutte le persone per le quali è rilasciato il biglietto.

§ 5. Prezzo. - Il prezzo del trasporto viene pagato in partenza ed in valuta ammessa a norma dell'allegato n. 2 alle presenti condizioni e tariffe .

E' in facoltà dell'amministrazione di prescrivere, in alcune circostanze, che il viaggiatore si presenti col denaro corrispondente al prezzo del biglietto; salvo questo caso si fa il cambio della moneta, semprechè il resto non superi il quinto della valuta presentata.

All'atto di ricevere il biglietto il viaggiatore deve assicurarsi, sotto pena di decadenza da qualunque eventuale diritto, che sia della tariffa, della classe, per la destinazione e per l'itinerario richiesti; che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul biglietto; che nel cambio delle monete non sia incorso errore.

§ 6. Stazioni di confine e servizi con l'estero. - Per stazioni di confine si intendono oltre quelle di transito ferroviario internazionale le stazioni che servono le seguenti località salvo che le condizioni particolari delle tariffe non lo escludano espressamente:

a) le località portuarie marittime o lacuali collegate con località estere da natanti in servizio pubblico viaggiatori;

b) le località con aeroporto doganale;

c) le località più vicine ad un valico alpino per via ordinaria, unito ad un altro pubblico mezzo di trasporto di viaggiatori ma non traversato dalla ferrovia.

Qualora l'applicazione delle singole tariffe sia subordinata alla provenienza del viaggiatore da stazioni di confine, il biglietto può emettersi soltanto in partenza dalla stazione di confine, risultante dal passaporto o documento equipollente quale località di entrata del viaggiatore. A tal uopo questi deve esibire il passaporto ad ogni richiesta del personale ferroviario.

L'amministrazione ha facoltà di stabilire norme particolari a riguardo del computo del prezzo, della validità, delle fermate intermedie e degli itinerari per i viaggiatori del traffico internazionale e loro bagaglio.

§ 7. Incedibilità del biglietto e degli altri documenti di trasporto. - La cessione dei biglietti non nominativi è permessa soltanto prima dell'inizio del viaggio.

La cessione dei biglietti nominativi non è permessa.

Non è permesso altresì qualsiasi trasferimento di documenti e certificati per abilitare a viaggiare persona diversa da quella alla quale furono rilasciati. L'inosservanza di tale divieto rende nullo il biglietto ed i contravventori, oltre al pagamento delle tasse e soprattasse stabilite al primo capoverso dell'art. 8, § 8, delle presenti Condizioni e tariffe , sono denunciati, insieme a chi si intromise nella cessione, all'autorità giudiziaria a norma del Regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate.

Il commercio dei biglietti e la loro rivendita, qualora non sia autorizzata dall'amministrazione, sono puniti a termine di legge, e ciò indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni stabilite dalle presenti Condizioni e tariffe .

§ 8. Presentazione e riconsegna dei biglietti. - I viaggiatori devono presentare il loro biglietto agli agenti della ferrovia all'entrare nella stazione, nelle carrozze ed ogni qualvolta ne siano richiesti e riconsegnarlo, a viaggio terminato, al personale incaricato del ritiro.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere

dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.6

Persone escluse dai treni o ammesse condizionatamente.

[Non sono ammesse nei treni e ne vengono ove d'uopo allontanate, anche durante il viaggio, le persone che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni di ordine e di sicurezza del servizio, quelle che offendano la decenza, siano causa di scandalo o disturbo agli altri viaggiatori, o si trovino in stato di ubriachezza.

E' vietato di esercitare sui treni il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili. I contravventori a tale disposizione vengono senz'altro allontanati dai treni ed incorrono nella perdita del biglietto senza diritto ad alcun rimborso.

E' vietato il trasporto per ferrovia di infermi di vaiuolo e vaioloide, di scarlattina, di tipo esantematico, di colera o di peste bubbonica. L'amministrazione può emanare speciali norme per il trasporto di infermi di malattie infettive diverse da quelle suindicate.

Le persone malate o travagliate da affezioni che possono recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori, ed i dementi, vengono trasportati alle condizioni ed ai prezzi di cui all'art. 30.

Le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possano trovare le cure necessarie.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.7

Trasporto dei ragazzi.

[I ragazzi che non hanno ancora compiuti i quattro anni sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta. Quando non sia diversamente disposto dalle condizioni di applicazione delle singole tariffe, i ragazzi che non hanno ancora compiuti i dieci anni hanno diritto di occupare un posto pagando la metà del prezzo per adulti stabilito in base alla tariffa competente.

Agli effetti del computo dell'età del ragazzo, si considera il giorno dell'acquisto del biglietto.

Quando le condizioni di applicazione delle singole tariffe prescrivono un numero minimo di viaggiatori e salvo che non sia diversamente disposto dalle tariffe stesse, i ragazzi paganti la metà del prezzo per adulti concorrono in ragione di due ragazzi per un adulto, nella formazione del minimo di persone richiesto. Se i ragazzi sono in numero dispari, l'ultimo ragazzo, agli effetti del computo di cui sopra, è considerato per un adulto.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere

dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.8

Modificazioni al contratto di trasporto. Irregolarità ed abusi.

[§ 1. Cambio di classe e cambio di treno. - Il cambio della seconda o dalla terza classe ad altra superiore ed il passaggio ad un treno di altra categoria per la quale il prezzo sia più elevato debbono essere preventivamente richiesti al personale ferroviario e sono consentiti verso pagamento della differenza fra i prezzi rispettivi, per la lunghezza del tratto a cui si riferiscono considerato isolatamente.

Quando trattasi di biglietti di andata e ritorno speciali, ovvero di trasporti che hanno luogo sotto il regime dei capi IX, X, XI, XII, XIII e XV, la differenza suddetta si calcola fra i prezzi della tariffa ordinaria di corsa semplice.

Nel caso di biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati o festivi o di fine settimana o per manifestazioni, la differenza suddetta si calcola fra i prezzi della tariffa ridotta, a condizione che sia pagata per l'intero percorso di andata e ritorno anche se il viaggiatore ha già effettuato parte del viaggio. Può, tuttavia, il viaggiatore richiedere, ove lo ritenga conveniente, di pagare la differenza per il solo percorso da effettuare in classe superiore od in treno di altra categoria, ma in tal caso viene calcolata fra il prezzo della tariffa ridotta e quella ordinaria.

Per i biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno, non sono consentiti nella corsa di andata cambi di classe o di treno interessanti anche la corsa di ritorno, salvo il caso previsto nel precedente capoverso.

Il viaggiatore munito di classe superiore, che percorra linee o tratti di linee sulle quali il servizio dei treni, in relazione all'art. 3, § 2, è limitato a due o soltanto ad una classe, deve prendere posto in classe inferiore, senza diritto a rimborso, quando non siavi servizio della classe corrispondente al biglietto posseduto.

§ 2. Modificazione d'itinerario. - Il viaggiatore munito di biglietto che consenta l'uso delle deviazioni di cui all'art. 20, § 4, può chiedere di seguire una via più lunga di quella per la quale il suo biglietto è valevole purchè si tratti di deviazione ammessa e la domandi al personale ferroviario prima di impegnarla. In questo caso l'amministrazione ha diritto di esigere il prezzo corrispondente al maggior percorso, considerato isolatamente, in base alla tariffa applicata al trasporto. Se trattasi peraltro di biglietto di andata e ritorno speciale, il prezzo corrispondente al detto maggior percorso si stabilisce in base alla tariffa ordinaria di corsa semplice.

Nel caso di biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno, non sono consentiti nella corsa di andata cambi di itinerari interessanti anche la corsa di ritorno.

Se il viaggiatore, munito di biglietto di prima o di seconda classe calcolato per una via deviata con le norme dell'art. 20, § 3, segue una via più breve per la quale il prezzo dovuto, in base alla tariffa competente, o per effetto delle norme anzidette sia più elevato, l'amministrazione ha diritto di esigere la differenza risultante.

§ 3. Viaggio fuori itinerario. - Nel caso che il viaggiatore percorra una via diversa da quella per la quale è valido il suo biglietto, anche se essa sia una deviazione ammessa ma non sia stata richiesta tempestivamente, l'amministrazione ha diritto di esigere, per tutta la percorrenza effettuata irregolarmente, il prezzo della tariffa ordinaria di corsa semplice. Resta però al viaggiatore il

diritto di valersi, quando sia possibile, del suo biglietto col primo o secondo treno successivo e per percorso non effettuato.

§ 4. Biglietto non valevole. - Se il viaggiatore è trovato con un biglietto a tariffa ridotta senza il documento che comprovi il diritto a tale riduzione, o col documento scaduto di validità, l'amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza fra la tariffa ridotta e quella ordinaria, per tutto il percorso segnato sul biglietto, più una soprattassa di lire venti.

Se è trovato con biglietto di classe inferiore a quella occupata oppure in treno di categoria per la quale il prezzo di trasporto sia più elevato, l'amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza di prezzo calcolata nei modi indicati al precedente § 1 per tutto il percorso irregolarmente compiuto di una soprattassa di lire venti. Per l'eventuale proseguimento nella classe occupata e nel treno di altra categoria, valgono le norme del detto paragrafo.

Se ha oltrepassato la destinazione indicata nel suo biglietto senza darne preavviso, sono applicabili le norme del successivo § 5; la soprattassa è però di lire venti.

Chi viaggia in un treno per il quale esistano speciali limitazioni che non gli diano diritto a fruire del treno stesso deve pagare, per il percorso indebitamente compiuto e da compiere, l'importo occorrente per la regolarizzazione e cioè, a seconda dei casi, la differenza di prezzo per il minimo percorso ammesso o per il cambio di classe o per il completamento alla tariffa ordinaria, ecc., ovvero il terzo del prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice nel caso di esclusione dal servizio locale.

Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono l'apposizione sul biglietto della firma del viaggiatore e questa manchi, l'amministrazione ha diritto di esigere una penalità di lire cinque.

Il viaggiatore che, munito di biglietto di andata e ritorno per manifestazioni, viene nell'andata trovato in viaggio o giunge a destino oltre il termine utile per la chiusura della manifestazione, deve pagare l'eventuale differenza fra il prezzo a tariffa ridotta pagata e quello a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato. Il biglietto per manifestazioni viene ritirato.

Se il viaggiatore, munito di biglietto di andata e ritorno per manifestazioni per il quale sia prescritto il timbro del comitato organizzatore della manifestazione, è trovato nella corsa di ritorno col biglietto mancante del timbro stesso, è assoggettato al pagamento dell'importo della quota che sarebbe spettata al comitato, più una soprattassa di lire cinque. Nel caso che la timbratura sia gratuita si riscuote una penalità di lire cinque.

Se il biglietto è anche mancante della vidimazione di cui al successivo capoverso, la soprattassa o la penalità sopra accennata è di lire dieci, e ciò - ben s'intende - oltre la penalità di cui al detto seguente capoverso.

Nel caso di biglietto di doppia corsa ovvero di biglietto di andata e ritorno, il viaggiatore trovato col biglietto non vidimato per la corsa di ritorno è assoggettato al pagamento di una penalità di lire cinque.

Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono, per i biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno, che la corsa di ritorno non possa essere iniziata prima di un termine stabilito ed il viaggiatore, nulladimeno, non osservi tale clausola, l'amministrazione ha diritto di esigere la differenza fra il prezzo pagato e quello a tariffa ordinaria per l'andata e per il ritorno. Nel medesimo modo, l'amministrazione ha diritto di regolarizzare il viaggiatore trovato nella corsa di ritorno col biglietto mancante della vidimazione per ritorno, ammenochè non risulti in modo evidente che siano state osservate le prescrizioni riguardanti il suddetto termine. In quest'ultimo caso, si fa luogo alla regolarizzazione prevista dal precedente capoverso, e cioè si assoggetta il viaggiatore al pagamento della penalità di lire cinque.

§ 5. Mancanza del biglietto. Biglietto scaduto. - Se il viaggiatore durante la corsa del treno od in arrivo è trovato sprovvisto di biglietto o con biglietto scaduto di validità e non può provare di aver avvisato il personale di servizio, è assoggettato per il percorso fatto irregolarmente più una soprattassa uguale al detto importo. Il viaggio si considera come fatto in prima classe ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore.

Allo stesso pagamento è assoggettato chi abbia effettuato fermate non ammesse od in più di quelle consentite.

§ 6. Simulata occupazione di posti. - In caso di simulata occupazione di posti l'amministrazione ha diritto di esigere dal viaggiatore una somma corrispondente all'importo di un secondo biglietto, ma non oltre il massimo di lire venti.

§ 7. Irregolarità del trasporto dei ragazzi. - Se si fa viaggiare in contravvenzione al disposto dell'art. 7 un ragazzo che abbia compiuto i quattro od i dieci anni, l'amministrazione ha diritto di esigere il prezzo dovuto o il compimento del medesimo, più una soprattassa di lire venti.

Insorgendo divergenze sull'età del ragazzo, decide il capo stazione e, nel caso di decisione contraria al viaggiatore, questi può reclamare la restituzione delle somme di cui sopra comprovando con la fede di nascita l'età del ragazzo.

§ 8. Abusi. - Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti ceduti in contravvenzione all'art. 5, § 7, oppure con biglietti o documenti alterati o falsificati, è dovuto - senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore - il pagamento dell'importo a tariffa ordinaria per tutto il percorso, più una soprattassa pari a tre volte il detto importo.

Negli altri casi di abusi o tentativi di abusi, è dovuto -- senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore - il pagamento della differenza, per tutto il percorso, fra il prezzo già pagato o che si fosse tentato di pagare e quello a tariffa ordinaria, più una soprattassa pari a tre volte la detta differenza; a meno che si tratti di casi particolari pei quali siano stabiliti minori addebiti.

I biglietti ceduti oppure i biglietti o documenti alterati o falsificati, nonché quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori, vengono ritirati.

§ 9. Soprattasse. - Quando le presenti Condizioni e tariffe stabiliscono che la regolarizzazione del biglietto debba avvenire mediante il pagamento d'un importo più una soprattassa, detta soprattassa non può essere superiore all'importo stesso e si riscuote nella misura di quest'ultimo qualora essa sia più elevata. Queste norme non si applicano nei casi di cui al precedente § 8.

§ 10. Diritto per le esazioni in treno o suppletive. - In tutti i casi in cui per fatto del viaggiatore, ha luogo un'esazione in treno ovvero suppletiva in stazione, spetta all'amministrazione un diritto del 10% dell'importo complessivo dell'esazione, col minimo di lire una e col massimo di lire dieci per viaggiatore.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.9

Interruzioni. Ritardi. Soppressione treni.

[§ 1. Avviso delle interruzioni. - Quando la circolazione dei treni sia interrotta, l'amministrazione ne dà al più presto avviso al pubblico fornendo tutte le possibile indicazioni, sia riguardo alla presumibile durata della interruzione, sia riguardo ai mezzi speciali di trasbordo che fosse in grado di offrire.

§ 2. Trasbordi. - Pei trasbordi eseguiti con mezzi ippici, automobilistici o nautici, l'amministrazione ha facoltà di applicare una soprattassa a compenso delle maggiori spese che a tal uopo dovesse incontrare.

§ 3. Viaggi iniziati prima o dopo l'interruzione. - Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione sono trasportate a destinazione per altra via rimasta libera, senza aumento di prezzo anche se il proseguimento sia autorizzato con treno od in classe a cui il biglietto non dà diritto. Qualora il viaggiatore non intenda di proseguire il viaggio, può chiedere il rimborso di cui al § 2 dell'art. 10.

Non essendovi altra via libera per giungere a destinazione, i viaggiatori sono riportati gratuitamente al loro punto di partenza o ad un punto intermedio a scelta di essi, fermo il rimborso di cui sopra.

I viaggi intrapresi dopo che l'interruzione è stata avvisata si effettuano per l'altra via rimasta libera, applicando le tariffe competenti al trasporto sulla base delle percorrenze effettive.

§ 4. Ritardi. Coincidenze mancate. Soppressione di treni. - Quando in seguito al ritardo di un treno viene a mancare la coincidenza con altro treno, ovvero quando un treno è soppresso su tutto o su parte del percorso, il viaggiatore ha diritto di valersi di un treno successivo per la prosecuzione del viaggio e, se viene autorizzato a prender posto in un treno od in classe per cui il suo biglietto non è valevole, ciò deve aver luogo senza pagamento della differenza di prezzo.

L'amministrazione può altresì autorizzare la prosecuzione del viaggio per altra via che permetta al viaggiatore di giungere a destino con minor ritardo. In questo caso il viaggiatore nulla deve per il maggior percorso ma è tenuto invece a pagare la differenza di prezzo per un eventuale cambio di classe o di categoria del treno.

Qualora il viaggiatore intenda di rinunciare alla prosecuzione del viaggio ha diritto al rimborso di cui al § 2 dell'art. 10.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.10

Rimborsi.

[§ 1. Rimborso totale del prezzo del biglietto. - Se il biglietto non è stato utilizzato, il viaggiatore può domandare il rimborso del prezzo totale pagato, salvo le deduzioni di cui al successivo § 3, unicamente nei seguenti casi:

a) quando la partenza del treno sia ritardata di un'ora od il treno venga soppresso;

b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad un ordine dell'autorità politica o giudiziaria;

- c) quando non vi sia posto disponibile nella classe per la quale il biglietto è valevole;
- d) quando il viaggiatore, per fatto suo, non possa utilizzare il biglietto, purché il rimborso sia chiesto, sotto pena di decadenza, nella stessa giornata dell'acquisto alla stazione che l'ha distribuito.

Nei casi di cui ai comma a , b e c il viaggiatore deve far constatare all'amministrazione di essersi presentato al treno e deve chiedere il rimborso nella stessa giornata, il tutto sotto pena di decadenza.

Speciali limitazioni alle disposizioni del presente paragrafo, nonché di quello successivo, possono essere stabilite dalle condizioni particolari di applicazione delle singole tariffe.

§ 2. Rimborso parziale del prezzo del biglietto. - Se il biglietto è stato parzialmente utilizzato, il viaggiatore può domandare il rimborso della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato, salvo le deduzioni di cui al § 3, unicamente nei seguenti casi:

- a) quando sia impedito di continuare il viaggio conformemente all'orario per mancata coincidenza dipendente dal ritardo o dalla soppressione del treno, o da interruzioni di servizio, e non intenda di valersi dei mezzi che, giusto il disposto dell'art. 9, l'amministrazione gli offra;
- b) quando sia impedito di continuare il viaggio per ordine dell'autorità politica o giudiziaria;
- c) quando intervengano cause di malattia od altre di analoga ed imperiosa natura che impediscano la prosecuzione del viaggio, purché la mancata prosecuzione sia fatta constare all'amministrazione, sotto pena di decadenza, all'atto dell'interruzione e la causa dell'impedimento sia dimostrata con documenti validi.

§ 3. Somme escluse dal rimborso. - Non vengono compresi nel rimborso i supplementi pagati per posti riservati nelle carrozze, o per proroghe di biglietti, i diritti fissi, le spese di confezione dei biglietti riuniti sotto copertina e le commissioni pagate per l'acquisto dei biglietti. Viene inoltre dedotto, nei casi previsti dal comma d del § 1 e dal comma c del § 2, dalla somma da rimborsare, un diritto del 10% con un massimo di lire dieci per viaggiatore.

Le spese postali occorrenti per l'eventuale invio del danaro al ricorrente restano a carico di quest'ultimo.

§ 4. Biglietti smarriti. - Il viaggiatore non ha diritto a rimborso per i biglietti che egli abbia smarriti o che gli siano stati rubati.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

CAPO III
Responsabilità - Azioni.

ARTICOLO N.11

Responsabilità e sue limitazioni.

[§ 1. Responsabilità per ritardi ed interruzioni. - Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa dell'inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo.

§ 2. Responsabilità per il fatto degli agenti ferroviari. - L'amministrazione non risponde dell'operato dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per l'eseguimento del trasporto, quando operano dietro richiesta del viaggiatore per prestazioni che non incombono all'amministrazione stessa o quando operano al di fuori delle mansioni loro attribuite.

§ 3. Responsabilità per inosservanza delle prescrizioni di polizia, dogana, sanità e simili. - L'amministrazione non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza da parte del viaggiatore, delle prescrizioni che gli fanno carico per l'art. 2 lettere a , b , c e d .

§ 4. Responsabilità per danno alle persone. - Se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anomalie verificatesi nell'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anomalia è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.12

- Dell'azione.

[§ 1. Azioni contro l'amministrazione. - Il diritto di proporre contro l'amministrazione reclami ed azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e tariffe spetta esclusivamente:

- a) al possessore di un biglietto non nominativo;
- b) all'intestatario od a ciascun intestatario di un biglietto nominativo;
- c) al viaggiatore in caso di danno alla persona o, se egli è perito a causa del danno stesso, al coniuge superstite ed ai parenti dell'estinto nei limiti stabiliti dall'art. 142 del codice civile.

§ 2. Azioni dell'amministrazione. - Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e tariffe sono proposte dall'amministrazione:

- a) contro colui che a norma del precedente paragrafo avrebbe diritto di agire contro di essa;
- b) contro colui che ha rilasciato e firmato il documento prescritto per ottenere una concessione particolare o una tariffa ridotta, e contro coloro che ne fruirono.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.13

Accertamento sanitario dei danni alle persone.

[Nel caso di danno alla persona del viaggiatore, constatato dagli agenti dell'amministrazione nel corso del trasporto, od in qualunque momento ad essi denunciato, l'amministrazione ha facoltà di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario obiettivo sulla sussistenza ed entità delle lesioni apparenti.

Il sanitario incaricato redige regolare referto da conservarsi negli atti dell'amministrazione, referto di cui il danneggiato può chiedere copia.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.14

Rappresentanza dell'amministrazione.

[§ 1. Rappresentanza al ministro. - Ferme le regole sulla competenza, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato è rappresentata, per quanto riguarda le azioni di cui al precedente art. 12, dal ministro delle comunicazioni, in tutte le cause avanti le magistrature giudiziarie ed amministrative residenti in Roma, anche se in precedenti stadi di giudizio furono trattate avanti magistrature non residenti in Roma.

§ 2. Rappresentanza ai capi compartimento o delegazione. - In tutti gli altri casi l'amministrazione è rappresentata dal capo compartimento o delegazione per le cause istituite avanti le magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnate a ciascun compartimento o delegazione con la tabella allegata al regio decreto 7 giugno 1923, n. 1258 e successive modificazioni.

§ 3. Rappresentanza al capo stazione od al capo gestione. - All'effetto del secondo alinea dell'art. 872 del codice di commercio la rappresentanza dell'amministrazione nei giudizi tanto attivi che passivi è in tutte le sedi attribuita anche al capo stazione o capo gestione del luogo di partenza o di arrivo salvo per le azioni nascenti da danno alla persona del viaggiatore, per le quali s'intende rappresentata dal capo compartimento o delegazione avente, a norma del paragrafo precedente, giurisdizione nel territorio ove si verificò l'evento dannoso.

§ 4. Rappresentanza negli stadi successivi del giudizio. - Per gli stadi successivi del giudizio la rappresentanza dell'amministrazione è in ogni caso attribuita alla persona che regge l'ufficio a cui fu notificato o dal quale fu proposto l'atto istitutivo del giudizio di prima istanza, eccezione fatta per il caso regolato dal primo paragrafo del presente articolo.

§ 5. Facoltà di delega. - Il ministro per le comunicazioni ed i capi di compartimento o delegazione, trattandosi di fatti non personali, possono designare quali loro rappresentanti per determinati incumbenti giudiziari, come il giuramento, gli interrogatori e simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza per ragioni delle loro funzioni.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo

l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.15

Reclamo preventivo.

[§ 1. Obbligo del reclamo. - Salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non possono essere promosse contro l'amministrazione le azioni basate sulle presenti disposizioni se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. L'avente diritto può però proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo se l'amministrazione la fornisce prima della scadenza dei 120 giorni (1).

§ 2. Formalità. - Il reclamo deve riflettere un solo trasporto e deve essere presentato in due originali su carta libera al capo stazione od al capo gestione del luogo di partenza o di arrivo.

§ 3. Documenti da allegarsi al reclamo. - Il reclamo non può essere sostituito da alcun altro documento.

Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che possono giustificarlo e dal biglietto di viaggio. Tali documenti possono essere presentati anche in copia, con la debita legalizzazione, qualora l'amministrazione la richieda.

In talo caso all'atto della liquidazione del reclamo l'amministrazione può esigere la restituzione del biglietto.

§ 4. Prova della presentazione del reclamo. - Il capo stazione od il capo gestione restituisce al reclamante uno dei due originali del reclamo, dopo avervi apposto la data del ricevimento e la sua firma.

L'avente diritto può provare di aver ottemperato alle prescrizioni del presente articolo soltanto con la produzione dell'esemplare di reclamo a lui restituito, salvo il disposto dell'art. 1348 del codice civile.] (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2008, n. 296 (in Gazz. Uff., 30 luglio 2008, n. 32), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ARTICOLO N.16

Prescrizione delle azioni.

[§ 1. Termini. - Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e tariffe , salvo quelle per danno alla persona del viaggiatore, si prescrivono in un anno. Tali termini decorrono dal giorno di scadenza della validità del biglietto.

Le azioni nascenti dal contratto stesso fondate sul danno alla persona del viaggiatore sono soggette alla prescrizione ordinaria commerciale, ed il termine decorre dal giorno in cui avvenne il fatto causa del danno.

§ 2. Sospensione del termine. - I termini di cui al § 1 cessano di decorrere dal giorno in cui l'avente diritto presenta il reclamo nel modo prescritto dall'art. 15 fino al giorno in cui l'amministrazione gli rende nota la sua decisione e, se il reclamo è respinto, gli restituisce i documenti presentati. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.

§ 3. Decorrenza in caso di riconoscimento di debito. - Se interviene un riconoscimento di debito prima che siano maturati i termini di cui al § 1, questi ricominciano a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento.

§ 4. Improprietà delle azioni estinte o prescritte. - Le azioni estinte o prescritte non possono essere proposte nè sotto forma di una domanda riconvenzionale, nè sotto quella di eccezione.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

ALLEGATO UNICO

[Allegato unico.

Omissis .] (1).

(1) Allegato abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Da ultimo l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

Utente: PAOLO MARIO FIORIO

www.iusexplorer.it - 08.06.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156